



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 187 LEGISLATURA N. X

delibera
453

DE/CE/AAN 0 NC Oggetto: Criteri e modalità per la selezione di praticanti avvocato e per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura regionale
Prot. Segr. 487

Lunedì 9 aprile 2018, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- LUCA CERISCIOLI Presidente
- ANNA CASINI Vicepresidente
- MANUELA BORA Assessore
- LORETTA BRAVI Assessore
- FABRIZIO CESETTI Assessore
- MORENO PIERONI Assessore
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi.

Riferisce in qualità di relatore l' Assessore Fabrizio Cesetti.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: Criteri e modalità per la selezione di praticanti avvocato e per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Avvocatura regionale e attività normativa dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Avvocatura regionale e attività normativa che contiene il parere favorevole di cui all'art. 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

- 1) di approvare i criteri e le modalità per la selezione di praticanti avvocato e per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura regionale di cui all'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di incaricare il Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali a provvedere agli adempimenti relativi al pagamento del rimborso forfettario delle spese e dei relativi adempimenti fiscali;
- 3) di prevedere una spesa complessiva pari a euro 20.000,00, di cui euro 15.000,00 sul capitolo 2011110060, RIMBORSO SPESE PRATICANTI, ed euro 5.000,00 sul capitolo 2011110045, SPESE LEGALI PER LITI E CONSULENZE TECNICHE E GIURIDICHE - IRAP, del bilancio di previsione, per il biennio 2018-2020, annualità 2018.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah GIRALDI)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Luca CERISCIOLI)



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento:

- legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense);
- decreto Ministero della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70 (Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247);
- convenzione quadro sottoscritta il 24 febbraio 2017 tra il CNF e la Conferenza dei direttori di scienze giuridiche;
- decreto Ministero della Giustizia 22 settembre 2016 (Condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato).

L'Avvocatura regionale ha sede ad Ancona ed è composta da avvocati dipendenti dell'Amministrazione regionale, abilitati e iscritti all'Ordine degli Avvocati, nell'elenco speciale di cui all'art. 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense).

Ai sensi dell'art. 41 della citata legge il tirocinio professionale dei praticanti avvocato può essere svolto, dai laureati in giurisprudenza, "presso l'ufficio legale di un ente pubblico (...) per non più di dodici mesi" (comma 6, lettera c) e, dagli "studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza", per una durata non superiore ai "sei mesi, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea", nel caso previsto dall'art. 40 della citata legge (comma 6, lettera d);

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 17 marzo 2016, n. 70 (Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247), il Consiglio nazionale forense (CNF) "stipula, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, una convenzione quadro con la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, al fine di disciplinare lo svolgimento del tirocinio in costanza dell'ultimo anno di studi universitari, secondo quanto previsto dall'articolo 41, comma 6, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 247".

La suddetta convenzione quadro è stata sottoscritta il 24 febbraio 2017 tra il CNF e la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza.

Nei casi previsti dagli articoli 40 e 41, comma 6, lettera d), della legge 247/2012, la possibilità per gli studenti universitari di svolgere la pratica forense presso l'Avvocatura regionale è subordinata alla stipula di apposite convenzioni tra l'Ordine degli avvocati di Ancona e le università ove tali studenti risultano iscritti.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura regionale consentirebbe di perseguire almeno due finalità: contribuire alla formazione degli aspiranti avvocati, attraverso una qualificata esperienza formativa in ragione dell'importanza e della complessità del contenzioso regionale e, nel contempo, affiancare agli avvocati in servizio presso l'Avvocatura regionale dei neolaureati in giurisprudenza e degli studenti universitari iscritti all'ultimo anno del corso di studio, ai sensi degli artt. 40 e 41, comma 6, lettera d), della legge 247/2012, particolarmente meritevoli, con i quali poter condividere la propria esperienza professionale.

Al fine di individuare i candidati più meritevoli, siano essi laureati o laureandi, questa Amministrazione, con il presente atto, ritiene di individuare i criteri e le modalità per l'effettuazione della selezione pubblica.

L'allegato A contiene le disposizioni generali che regolano lo svolgimento della pratica forense (numero massimo delle unità selezionabili contemporaneamente, durata massima del periodo di pratica forense, erogazione di un rimborso forfettario delle spese pari a euro 400,00 mensili per l'attività svolta presso l'Avvocatura regionale), le regole che sovrintendono alla selezione pubblica (nomina apposita commissione, requisiti soggettivi di ammissione, individuazione dei criteri per la scelta dei candidati), le norme che disciplinano lo svolgimento della pratica forense (assegnazione del praticante a un singolo avvocato, regole di condotta del praticante avvocato, presenza presso gli uffici dell'Avvocatura regionale e partecipazione alle udienze) e i casi di interruzione del periodo di pratica legale.

Le disposizioni finali escludono l'instaurazione di un qualsivoglia rapporto di lavoro, anche occasionale, con la Regione.

Il Servizio competente in materia di risorse umane e strumentali provvede all'erogazione del rimborso forfettario delle spese, previa richiesta dell'Avvocatura regionale che autorizza la gestione dei relativi capitoli (vedi in tal senso la e-mail del 12 marzo u.s. della dott.ssa Tiziana Pasquini del Servizio Risorse Umane e Strumentali).

Tale rimborso forfettario delle spese è assimilato al reddito da lavoro dipendente, disciplinato dall'art. 50, comma 1, lettera c), del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), ed è quindi assoggettato sia all'IRAP sia all'IRPEF (vedi in tal senso la e-mail del 21 marzo u.s. della dott.ssa Serena Pongetti del Servizio Risorse Umane e Strumentali).

Non si prevedono invece spese relativamente all'aspetto della copertura assicurativa, in quanto i praticanti avvocato sono coperti dalla polizza già in essere tra la Regione e la Aon s.p.a - Hub Adriatica, finanziata con capitoli di spesa intestati alla struttura competente in materia di Provveditorato ed economato (vedi e-mail del 28 marzo u.s. del dott. Alessandro Preziosi).

Nel caso di specie si ricorre al suddetto contratto già in essere con la Aon s.p.a - Hub Adriatica in quanto l'INAIL non riconosce la propria copertura assicurativa: "il praticantato è gratuito e non dà luogo ad un rapporto di lavoro strutturato, anche in presenza di un rimborso spese forfettariamente concordato" (così la nota dell'Avv. Manuela Ciccola della sede INPS Regionale Marche, riportata in allegato nella e-mail del 21 marzo u.s. della dott.ssa Serena Pongetti del Servizio Risorse umane e strumentali)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

L'avviso pubblico e la relativa modulistica, sulla base di principi del presente deliberato, sono redatti con successivo decreto del dirigente dell'Avvocatura regionale che provvede altresì allo svolgimento delle procedure dell'avviso pubblico e all'istituzione della graduatoria.

All'esito della procedura di selezione il dirigente dell'Avvocatura regionale comunica al dirigente del Servizio Risorse umane e strumentali e al dirigente della struttura competente in materia di provveditorato ed economato, i nominativi dei soggetti ammessi alla pratica forense presso la Regione per quanto di rispettiva competenza.

Ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), si dichiara che, in relazione al presente provvedimento, lo scrivente responsabile del procedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e degli artt. 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), e della DGR n. 64 del 27 gennaio 2014 (art. 54 decreto legislativo n. 165/2001 e articolo 4, comma 1, lettera a) l.r. n. 20/2001 (Adozione del codice di comportamento dei dipendenti e dei dirigenti della Giunta regionale all'esito della procedura aperta di partecipazione).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Carlo Tonnarelli)

**PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AVVOCATURA REGIONALE
E ATTIVITA' NORMATIVA**

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale; dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun onere di spesa a carico del bilancio regionale.

IL DIRIGENTE

(Avv. Gabriella De Berardinis)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria intesa come disponibilità per complessivi euro 15.000,00 sul capitolo 2011110060, RIMBORSO SPESE PRATICANTI, e per complessivi euro 5.000,00 sul capitolo 2011110045, SPESE LEGALI PER LITI E CONSULENZE TECNICHE E GIURIDICHE - IRAP, del Bilancio di previsione, per il biennio 2018-2020, annualità 2018.

IL RESPONSABILE DELLA PO

Controllo contabile della spesa 5
(Michela Cipriano)

Michela Cipriano 31/04/2018

La presente deliberazione si compone di n. 9 pagine di cui n. 3 pagine di allegati.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Giraldi)



ALLEGATO A

Criteri e modalità per la selezione di praticanti avvocato e per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura regionale.

1. Disposizioni generali.

1. Lo svolgimento della pratica forense è consentito presso l'Avvocatura regionale a coloro che abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza o titolo di studio equipollente validi per l'iscrizione nel registro dei praticanti avvocato presso l'ordine degli avvocati. Lo svolgimento della pratica è altresì consentita agli studenti universitari, regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza, ai sensi degli articoli 40 e 41, comma 6, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense).

2. La durata della pratica forense presso l'Avvocatura regionale, nel caso di laureati, non può essere superiore a dodici mesi e, nel caso di studenti universitari, non può essere superiore ai sei mesi.

3. Il numero massimo dei praticanti ammessi a svolgere contemporaneamente il tirocinio forense presso l'Avvocatura regionale non può superare le tre unità.

2. Selezione dei praticanti avvocato.

1. La selezione degli aspiranti allo svolgimento del tirocinio avviene mediante avviso pubblico, secondo la disponibilità dei posti, effettuato ordinariamente una volta all'anno. Possono essere effettuati più avvisi nel corso dello stesso anno qualora i posti disponibili risultino vacanti.

2. Con decreto del dirigente del Servizio competente in materia di Avvocatura viene nominata una commissione che forma la graduatoria di merito dei candidati secondo i criteri stabiliti nell'avviso pubblico, previo esame dei titoli ed espletamento di un colloquio motivazionale.

3. I criteri stabiliti nell'avviso pubblico tengono conto, in particolare, dei voti conseguiti nei principali esami universitari, del voto di laurea, del minor periodo di tempo impiegato per il conseguimento della laurea, delle ulteriori esperienze o conoscenze lavorative attinenti alla professione forense.

4. Per poter accedere alla selezione degli aspiranti allo svolgimento della pratica forense il richiedente deve possedere al momento della presentazione della domanda i seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea;
- b) essere in possesso della laurea specialistica magistrale (LS/LM) in Giurisprudenza ovvero del diploma di laurea in Giurisprudenza conseguito con il vecchio ordinamento



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

universitario. I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero devono indicare gli estremi del provvedimento con il quale il suddetto titolo di studio è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo di studio italiano richiesto dall'avviso di selezione. In alternativa, il richiedente deve essere uno studente universitario regolarmente iscritto all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza, ai sensi degli articoli 40 e 41, comma 6, lettera d), della legge 247/2012;

- c) essere in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione nel registro dei praticanti avvocato tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona.

3. Svolgimento della pratica forense.

1. Il praticante è affidato a un singolo avvocato che ne cura la formazione nell'ambito del settore di appartenenza e verifica lo svolgimento della pratica forense secondo i criteri di cui all'art. 41, comma 1, della legge 247/2012 e nel rispetto del regolamento per lo svolgimento della pratica forense dell'Ordine degli Avvocati di Ancona.
2. Il praticante affianca l'avvocato nello studio e nella trattazione delle cause e dei pareri e partecipa alle udienze secondo le istruzioni ricevute e sotto il controllo dell'avvocato stesso.
3. Il praticante deve tenere una condotta ispirata ai doveri di dignità, probità, riservatezza e decoro e comunque conforme alla disciplina del Codice deontologico forense e del Regolamento per lo svolgimento della pratica forense dell'Ordine degli Avvocati di Ancona.
4. Il praticante è vincolato al segreto su tutte le informazioni apprese nel corso della pratica e può accedere alle pratiche dell'Avvocatura regionale secondo le istruzioni e indicazioni degli avvocati cui è assegnato.
5. Il praticante è tenuto a un'assidua, preferibilmente quotidiana, presenza presso gli uffici dell'Avvocatura regionale, oltre alla partecipazione alle udienze e all'adempimento degli obblighi formativi imposti dalla legge professionale.
6. La frequenza deve essere attestata tramite foglio-firma sotto la responsabilità dell'avvocato e non deve essere complessivamente inferiore a 25 ore settimanali, comprese le udienze e la partecipazione alle attività di formazione programmate dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
7. Il dirigente del Servizio competente in materia di avvocatura può autorizzare periodi di assenza per gravi motivi o per la partecipazione a iniziative di formazione professionale nei limiti previsti dal Regolamento per lo svolgimento della pratica forense dell'Ordine degli Avvocati di Ancona.

4. Disposizioni finali.

1. Lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura regionale non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, neppure occasionale, con la Regione.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

2. Per lo svolgimento del tirocinio forense al praticante è corrisposto un rimborso forfettario delle spese pari ad € 400,00 mensili, nella condizione della frequenza minima prevista, utile all'attività di praticantato.
3. L'Avvocatura regionale autorizza il Servizio competente in materia di Risorse umane e strumentali alla gestione dei relativi capitoli di spesa per l'erogazione del rimborso forfettario delle spese previsto dal comma 2.
4. Il Servizio competente in materia di Risorse umane e strumentali, previa richiesta dell'Avvocatura regionale che attesta il regolare svolgimento dell'attività di praticantato forense, provvede al pagamento del rimborso forfettario delle spese e dei relativi adempimenti fiscali previsto dal comma 2 con cadenza trimestrale.
5. Il Servizio competente in materia di Provveditorato ed economato provvede ad attivare le coperture assicurative in favore dei praticanti.
6. La pratica forense presso l'Avvocatura può essere interrotta in qualsiasi momento e senza alcun onere a carico della Regione, con decreto del dirigente del Servizio competente in materia di avvocatura, nei casi seguenti:
 - 1) venir meno del rapporto fiduciario tra l'avvocato assegnatario e il praticante;
 - 2) mancato rispetto degli obblighi assunti dal praticante, ovvero per la sua manifesta inidoneità;
 - 3) sopravvenute esigenze organizzative dell'Avvocatura regionale.